

## IL DECRETO-LEGGE 5/2021: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONI

Questo **decreto-legge**, il n. 5 del 29 gennaio 2021, nasce con l'obiettivo di assicurare la **piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)**, nonché la sua **autonomia e indipendenza** quale componente del Comitato olimpico internazionale (Comité International Olympique - CIO).

A questo scopo si procede alla **ricostituzione della pianta organica** del CONI e all'**assegnazione dei beni strumentali necessari** all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, nel pieno rispetto dei principi della Carta olimpica e in particolare dell'articolo 27, comma 6, che stabilisce appunto l'autonomia e l'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali.

Riguardo questo fondamentale principio, il **problema** è nato con l'approvazione della **Legge di Bilancio 2019**, che ha portato il CIO a lamentare le conseguenze che essa ha avuto sull'assetto organizzativo e sulla possibilità del CONI di operare rispettando i requisiti minimi della Carta Olimpica, in base alla quale, tra le altre cose, **il personale dei singoli Comitati olimpici nazionali non può essere assunto e controllato da entità esterne riconducibili ai rispettivi Stati** (in questo caso, "**Sport e Salute S.p.A.**").

Il **rischio**, a tal proposito, è stato rappresentato dal fatto che il Comitato esecutivo del CIO – che aveva avviato un'attività istruttoria in proposito, per verificare "il ruolo, la missione, l'autorità e le responsabilità del CONI" – può anche deliberare la **sospensione** o il **ritiro del riconoscimento** del Movimento olimpico a danno di un Comitato olimpico nazionale se "la Costituzione, la legislazione, o altri regolamenti in vigore in quel Paese, o qualsiasi atto di un'agenzia governativa o di un'altra entità, ha l'effetto di ostacolare l'attività del Comitato nazionale o la formazione o l'espressione della sua volontà".

Pertanto, in conformità con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, il **CONI** deve poter gestire una **dotazione organica** e una **struttura amministrativa** poste **sotto il proprio controllo**. Ed è appunto in questo senso, soprattutto in vista della partecipazione della delegazione italiana alla XXXII edizione dei Giochi olimpici di Tokyo, che inizieranno il 23 luglio 2021, che si interviene con il presente provvedimento.

Si tratta di un passo importante nella giusta direzione ma solo del primo, se l'obiettivo vuole essere la riforma del funzionamento del CONI e di tutto il settore

dello sport. Da questo punto di vista, come ha sottolineato il relatore in Commissione, il senatore del Pd **Francesco Verducci**, il testo **poteva e doveva essere rafforzato**, cercando di raggiungere un'efficace sintesi politica tra le differenti posizioni espresse dai vari gruppi anche attraverso le rispettive proposte emendative. Venuta meno l'interlocuzione con il governo per la crisi che ha portato alla nascita del nuovo esecutivo e in presenza di posizioni assai diverse delle forze politiche di maggioranza, per rispetto di tali posizioni **si è scelto responsabilmente** di non proseguire l'esame con la votazione degli emendamenti e del mandato al relatore, inviando quindi il testo, così approvato, alla Camera.

Ecco comunque, di seguito, i contenuti fondamentali del provvedimento, composto di **quattro articoli** (l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge) e due allegati, che nel complesso definiscono, come ha sottolineato il deputato del Pd **Andrea Rossi**, un intervento specifico, "quasi chirurgico", **non ancora però sufficiente** "per mettere mano, per riordinare, per riorganizzare, per dare risposte al tema della **governance dello sport italiano**".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" (approvato dal Senato) [AC 2934](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

## **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (ART. 1 E ART. 2, CO. 2, 3 E 5)**

Si dispone che il **CONI** sia dotato di una **propria dotazione organica** nella misura massima di **165 unità di personale**, di cui **10 di livello dirigenziale non generale** – il personale è reclutato inizialmente tramite comando, poi mediante trasferimenti, dalla "Sport e salute S.p.A.", e successivamente con concorsi pubblici – in modo da poter essere pienamente operativo, autonomo e indipendente in qualità di componente del Comitato olimpico internazionale.

In virtù delle abrogazioni disposte da questo provvedimento – per la precisione dall'articolo 2, comma 2 – il **CONI**, quindi, **per lo svolgimento dei suoi compiti non si avvale più di "Sport e salute S.p.A."**. Il personale di quest'ultima, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, vale a dire il 30 gennaio 2021, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è **trasferito nel ruolo del personale del CONI** con qualifica

corrispondente a quella attuale (è fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di “Sport e salute S.p.A.”, da esercitare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pena decadenza).

Come detto sopra, espletata la procedura di trasferimento del personale verso il CONI o di opzione per la permanenza nella “Sport e salute S.p.A.”, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante **concorsi pubblici per titoli ed esami**. Il **50 per cento** dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziali e non dirigenziale, è **riservato al personale dipendente a tempo indeterminato** della società “**Sport e salute S.p.A.**” che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientra nella ipotesi di essere stato dipendente del CONI fino al 2 giugno 2002.

Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica adeguano i propri ordinamenti al **principio della distinzione tra indirizzo e controllo**, da un lato, e **attuazione e gestione, dall'altro**.

Si prevede, infine che il **CONI** adegui il proprio **statuto** alle nuove disposizioni **entro 120 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dunque **entro il 30 maggio 2021**.

## **RISORSE, ABROGAZIONI E TRASFERIMENTI DI BENI (ART. 2, CO. 1 E 4)**

Vengono **rimodulate le risorse** spettanti al **CONI** e alla società “**Sport e salute S.p.A.**”, intervenendo sull'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018, in base al quale a decorrere dal 2019 il loro livello di finanziamento è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato registrate nell'anno precedente e comunque in misura non inferiore complessivamente a **410 milioni** di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di *club* sportivi, palestre e altre attività sportive.

Si prevede, ora, un **aumento** della quota per il **CONI** e una **riduzione** della quota per “**Sport e salute S.p.A.**”: per il primo le risorse passano **da 40 milioni a 45 milioni annui**, mentre la quota della seconda passa **da 368 milioni a 363 milioni annui**.

Infine, viene dettata la disciplina per il **trasferimento di alcuni beni al CONI** e per l'**utilizzo in comune** di altri beni. Tra i beni trasferiti, compresi nell'allegato A, il Centro di preparazione olimpica di Formia, il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia e il Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma.